

Roma, 3 Aprile 2006

Oggetto: Tutela dei Certificati di Deposito Nominativi

Al fine di assicurare chiarezza interpretativa sulle fattispecie garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), si rendono necessari alcuni chiarimenti relativi alla tutela dei "certificati di deposito".

Poiché, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettera a), dello Statuto del Fondo, "sono esclusi dalla tutela i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore", l'interesse del presente parere attiene esclusivamente i certificati di deposito nominativi.

I rilievi di seguito espressi si muovono su due pilastri identificativi: uno giuridico, l'altro tecnico di vigilanza.

Per quanto attiene al riferimento normativo si individua nell'art. 12, sesto comma del T.U.B. del 1993 la previsione generica per le banche di effettuare operazioni di raccolta del risparmio anche tramite altri "titoli di deposito", per tali intendendo anche i certificati in questione.

Era forma generalmente utilizzata da Istituti operanti nel medio e lungo termine ed il più antico riferimento legislativo è implicitamente contenuto nella legge 30 luglio 1951, n.948, che regola l'ammortamento "..., certificati, ...nominativi...rappresentativi di valori in genere depositati presso le aziende di credito" che vengono equiparati ai "libretti di deposito". In aggiunta l'art. 10, secondo comma della legge 10 febbraio 1991, n. 23, prevede in via generale che il CICR debba "autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere.... certificati di deposito".

Soffermando l'attenzione sulle Istruzioni di Vigilanza della Banca D'Italia, si ravvisa una disciplina dettagliata con l'individuazione delle caratteristiche dei citati certificati di deposito nel titolo V capitolo 3, sezione III. In particolare tali documenti, oltre ad indicare tutti gli estremi della banca emittente, devono indicare il valore nominale del prestito, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione e le modalità del rimborso.

Non vi è dubbio, quindi, che la normativa civilistica e di Vigilanza attribuiscono ai "certificati" natura di strumento di raccolta, identificabile come deposito e come documenti legittimati alla restituzione e ad una remunerazione concordata.

Il secondo riferimento attiene al Glossario del FITD, relativo alla Base Contributiva. In particolare nell'aggregato "Ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione" (voce Fondo BC2000, corrispondente alla voce 1030014 del Dizionario dati Banca d'Italia), i certificati di deposito risultano compresi nella voce di matrice 01705 - "buoni fruttiferi e certificati di deposito". *Ex adverso* non appaiono nell'aggregato "Ammontare dei Fondi

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

raccolti esclusi dalla protezione" se non per la parte riferita ai sottogruppi di attività economica espressamente contemplati nelle esclusioni dalla protezione del Fondo.

Si può ragionevolmente concludere che i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, siano sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Segretario Generale
(Avv. Roberto Moretti)

